

ALLEGATO A DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/11/2021

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V..**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì del mese di

TRA

- Il Comune di Langosco con sede in Langosco in Via G. Mazzini n.61, Cod. Fisc. 00470400185 rappresentato da Tonetti Margherita, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di con sede inCod. Fisc., rappresentato dal....., Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune dicon sede in, Cod. Fisc., rappresentato da, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune dicon sede in, Cod. Fisc., rappresentato da, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- il ruolo dei Comuni sta acquisendo una sempre maggiore incisività sui territori amministrati, richiedendo lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate attraverso un'azione coordinata con le Amministrazioni del territorio e con gli enti limitrofi, anche al fine di superare la frammentazione delle iniziative;
- la riforma del Titolo V della Costituzione ed il nuovo assetto federale dello Stato rafforzano il ruolo attivo e propositivo dei Comuni;

- **in forza della dignità istituzionale riconosciuta dalla Costituzione, nonché in ragione delle funzioni di contatto diretto ed immediato con la popolazione amministrata i Comuni sono chiamati ad approntare iniziative incisive per lo sviluppo della comunità;**
- **l'art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009, n. 42 individua quali funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti:**
 - a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio**
disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) funzioni di polizia locale;**
 - c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;**
 - d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;**
 - e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;**
 - f) funzioni del settore sociale;**
- **l'art.14, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; il comma 29, inoltre, precisa che "I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte**

in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;

- **l'art. 20, comma 2-quater del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98 convertito in Legge 15.07.2011, n. 111, sostituendo il comma 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2011 ha precisato che il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I Comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:**

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 05.05.2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n.42/2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

- **l'art. 16, comma 10, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138 ha stabilito che “All'articolo 14, comma 31, alinea, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più' piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale»; le lettere b) e c) del medesimo**

comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009";

- l'art. 19 del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, come modificato dall'art. 1 , comma 305, della Legge 21.12.2012, n. 228, sostituendo il comma 27 dell'art. 14 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in Legge 30.07.2010, n. 122, ha previsto che sono da sottoporre a gestione associata le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;**
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;**
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;**
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;**
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;**
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;**

I) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; I-bis) i servizi in materia statistica.»;

- **il comma 1 dell'art. 18-bis del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, inserito dalla Legge di conversione 28.02.2020, n. 8 prevede che "Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2020";**
- **il comma 3, dell'art. 2 del Decreto Legge 31.12.2020, n. 183, convertito in Legge 26.02.2021, n. 21 prevede che "All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021 ".**
- **i Comuni Langosco, , tra loro contermini, presentano, al censimento del 21.10.2011, una popolazione complessiva di abitanti, così suddivisa:**
 - a) Comune di: abitanti;**
 - b) Comune di: abitanti;**
 - c) Comune di: abitanti;**
 - d) Comune di.....: abitanti;**

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che, nell'ambito della funzione "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" si reputa opportuno addivenire alla gestione associata della funzione dell'Organismo indipendente di Valutazione (di seguito OIV);

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in forma associata tra i Comuni di Langosco,
2. Il Comune di Langosco è individuato quale Comune Capo convenzione.

Articolo 2

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti del personale dei Comuni indicati all'art. 1.

Articolo 3

COMPOSIZIONE

1. L'OIV è a composizione monocratica.
2. Il Segretario Comunale del Comune capo convenzione è individuato quale Responsabile della struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV.

- 3. Il Responsabile della struttura tecnica svolge le funzioni di assistenza e segretariato dell’OIV e dà attuazione alle direttive dell’OIV.**
- 4. I Responsabili dell’ufficio personale dei Comuni convenzionati svolgono funzioni di ausilio e collaborazione all’attività dell’OIV.**

Articolo 4

DURATA IN CARICA

- 1. L’OIV rimane in carica tre anni decorrenti dalla data della nomina e può essere confermato per un ulteriore triennio previa procedura selettiva.**

Articolo 5

REQUISITI

- 1. I requisiti richiesti per la nomina dell’OIV sono indicati nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica D.M. 06.08.2020 recante “Disciplina dell’elenco dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”, nell’art. 6 del D.Lgs. 09.05.2016, n. 105 e negli articoli 14 e 14-bis del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.**

Articolo 6

PROCEDIMENTO DI NOMINA

- 1. Il Segretario Comunale del Comune capo convenzione predisponde specifico avviso di ricerca di cui cura la pubblicazione sul sito web istituzionale dei Comuni convenzionati e sul portale <https://performance.gov.it> .**
- 2. L’avviso è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi.**
- 3. Gli interessati presentano la propria candidatura in conformità al modello allegato all’avviso di selezione.**
- 4. Il Segretario Comunale del Comune capofila, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso da parte dei partecipanti, trasmette ai Sindaci dei Comuni convenzionati i curricula degli interessati.**
- 5. Il componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato con provvedimento del Sindaco del Comune capo convenzione d’intesa coi Sindaci dei Comuni associati e sulla base del curriculum.**

6. In esito alla selezione non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria, bensì di un elenco dal quale l'Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio.

Articolo 7

CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CARICA

1. L'OIV cessa dalla carica per:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;**
- b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni preventivamente ed analiticamente contestato.**

Articolo 8

FUNZIONI DELL'OIV

1. L'OIV esercita le funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009, dalla Legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni di legge, regolamentari o negoziali.

Articolo 9

DIRITTO DI ACCESSO

1. L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento e informazione formati o detenuti dai Comuni associati ritenuti dal medesimo utili all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

DOVERE DI COLLABORAZIONE

1. I Responsabili di settore e i dipendenti dei Comuni convenzionati hanno il dovere di fornire la massima collaborazione allo svolgimento delle funzioni dell'OIV.

Articolo 11

COMPENSO

- 1. Il compenso spettante al componente monocratico dell'OIV è stabilito dal Sindaco capo convenzione d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.**
- 2. Tale compenso, da intendersi onnicomprensivo viene indicato nell'avviso di ricerca di candidature per la nomina dell'OIV.**
- 3. Il compenso, definito con la procedura di cui al comma 1, è liquidato interamente dal Comune capo convenzione e ripartito tra i Comuni associati secondo la seguente percentuale:**
 -% a carico del Comune di Langosco;
 -% a carico del Comune di
 -% a carico del Comune di
 -% a carico del Comune di
- 4. I Comuni convenzionati versano la quota spettante al Comune capo convenzione entro trenta giorni dalla ricezione della nota di riparto annuo delle spese.**

Articolo 12

DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1. La durata della presente convenzione è stabilita in sei anni decorrenti dalla data della prima nomina dell'OIV.**
- 2. Ciascun Comune aderente ha il diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico e con preavviso entro il mese di settembre di ciascun anno, oppure il recesso si potrà avere per mutuo consenso.**

2. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. In caso di recesso da parte di un Comune sarà corrisposta una penale pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del Comune precedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Articolo 13

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 14

REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Articolo 15

SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 11.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Langosco

Tonetti Margherita

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approva il
contenuto degli articolo 11 e 12 relativi al compenso e alla penale prevista nel caso
di recesso di uno dei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione.**

Il Sindaco del Comune di Langosco

Tonetti Margherita

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

Il Sindaco del Comune di

.....